CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

L'Università degli Studi di Verona (cedente) con sede in Verona – Codice Fiscale 93009870234 P.I. 01541040232 rappresentata dalla Magnifica Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Chiara LEARDINI, domiciliata per la carica in Verona – CAP 37129 - Via dell'Artigliere n. 8, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università;

E

l'Università degli Studi di Parma (ricevente) con sede in Parma – P.I. 00308780345, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Paolo MARTELLI, domiciliato per la carica in Parma – CAP 43121 – Via Università n. 12, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università;

(entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come *"Atenei"* o *"Parti")*

PREMESSO CHE

a) l'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (*di seguito "Legge"*) consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
b) il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 224 del 26 settembre 2011: "*Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri*", ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni, di cui alla norma sopra richiamata;
c) il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 107 del 10 maggio 2014: "*Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*", ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata e integrato i precitati criteri;

d) la stipula della convenzione è finalizzata allo sviluppo della reciproca collaborazione tra i due Atenei, con particolare riguardo al perseguimento dei seguenti obiettivi di comune interesse:

 a. insegnamento della disciplina "Endocrinologia", SSD "MEDS-08/A": con particolare riguardo al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e al necessario coordinamento del complesso delle attività didattiche;

 b. implementazione di progetti di ricerca di interesse comune nell'ambito dell'endocrinologia;

 c. interazione e scambio di programmi didattici e di addestramento professionale;

 d. pianificazione delle attività istituzionali universitarie didattico-scientifiche;

e) costituisce interesse dell'Università degli Studi di Verona, condiviso con l'Ateneo di Parma, che il Prof. Riccardo BONADONNA, nato a Palermo il 17.04.1957 – Codice Fiscale BNDRCR57D17G273Z, (*di seguito definito "docente"*), attualmente Professore Universitario di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MEDS-08/A "Endocrinologia", gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-08 "Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere", afferente al Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Verona, possa svolgere la sua attività di didattica e di ricerca, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma, a far tempo dal 01.10.2026 e sino al 30.09.2027 durata mesi 12 (dodoci);

f) l'art. 6, commi 1 e 2 della Legge, disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;

g) l'Università degli Studi di Verona ha verificato, tramite la Facoltà di Medicina e Chirurgia di afferenza, che l'impegno del docente presso l'Università degli Studi di Parma, non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza, di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

h) il docente non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Ateneo di appartenenza;

i) il docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi di Parma, in conformità alle pattuizioni di seguito concordate, come risulta dalla firma per adesione, in calce alla presente;

j) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è, pertanto, necessario procedere ai sensi della legge alla stipula del presente atto (*di seguito "Convenzione"*).

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della convenzione tra le parti si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in ordine allo svolgimento dell'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presso l'Ateneo di Parma, da parte del Prof. Riccardo BONADONNA, Professore Universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli Studi di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, al fine di sviluppare, tra i citati Atenei, la reciproca collaborazione e promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Art. 2 – RIPARTIZIONE DELL'IMPEGNO

Per il periodo di durata della convenzione, previsto dal successivo articolo 8, il prof. Riccardo BONADONNA svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in ragione del 10% presso l'Università degli Studi di Parma, svolgendo la propria attività di didattica e di ricerca ed attività connesse, relativamente al settore scientifico-disciplinare MEDS-08/A "Endocrinologia" afferendo al Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Art. 3 – VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

Le attività prestate dal Docente saranno valutate sulla base delle disposizioni dell'art. 6, commi 7, 8 e 14 della Legge n. 240/2010. Inoltre, per quanto concerne la valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei, di cui all'art. 5, comma 5, della medesima Legge n. 240/2010, l'apporto del Docente, per il periodo di cui alla presente Convenzione, sarà considerato a favore dell'Università degli Studi di Parma in ragione del 10%.

Art. 4 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI STIPENDIALI

1. Per il periodo di durata della Convenzione il Prof. Riccardo BONADONNA continua a percepire il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l'Università di Verona. Tale trattamento è ripartito tra l'Università di Parma e l'Università di Verona, in

proporzione alla suddivisione dell'impegno annuo di cui al precedente articolo 2, come di seguito riportato:

Prof. Riccardo BONADONNA, Professore di I Fascia (classe 3), trattamento complessivo annuo (incluso oneri carico Ente) pari ad euro 154.231,55; di cui:

- 138.808,40 euro a carico dell'Università di Verona;
- 15.423,15 euro a carico dell'Università di Parma.

2. Eventuali adeguamenti stipendiali, derivanti dalla progressione di classe e da adeguamenti retributivi, saranno ripartiti con le medesime modalità.

3. L'Università di Parma si impegna a versare, all'Università di Verona, l'importo a proprio carico in un unico versamento annuale posticipato a seguito di comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'effettivo importo dovuto. Il versamento sarà effettuato sul conto di tesoreria dell'Università di Verona con modalità di pagamento "GIROFONDI" e descrizione "Girofondi da Tab.A a Tab.A".

4. Al momento del versamento di ciascuna singola rata verrà determinato l'importo dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP rispettivamente a carico di entrambi gli Atenei;

5. L'Università di Verona continua a corrispondere al Prof. Riccardo BONADONNA la retribuzione di competenza.

6. Per quanto concerne gli obblighi dell'interessato, in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, l'Ateneo di Parma si impegna a fornire al Prof. Riccardo BONADONNA le informazioni relative alla sicurezza sul lavoro tramite la consegna degli opuscoli "Indicazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro" e "Indicazioni di sicurezza per i laboratori".

Art. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA DEL DOCENTE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che l'Università di Parma assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del prof. Riccardo BONADONNA, per i periodi nei quali presta la propria attività presso l'Università di Parma.

2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
3. L'Università di Verona dà atto che il Prof. Riccardo BONADONNA è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare, previa verifica della sostenibilità finanziaria, le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione a particolari eventuali esigenze correlate alle attività che verranno realizzate.

Art. 6 – TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e sensibili. In relazione alla Convenzione ed ai sensi e agli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento, per eseguire gli obblighi della Convenzione e di legge, ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza. I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 7 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione relativo alla gestione del docente, fermo il disposto della vigente normativa in materia, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra la Rettrice dell'Università degli Studi di Verona e il Rettore dell'Università degli Studi di Parma, da trasmettere, per conoscenza, al docente.

Art. 8 – DURATA

La convenzione ha la durata di mesi 12 (dodici), a far tempo dal 01.10.2026 al 30.09.2027.
La presente Convenzione non è cumulabile con altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo docente.

Art. 9 – RISOLUZIONE

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il docente:

a) receda dal proprio accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca, presso l'Università degli Studi di Parma.
b) eserciti l'opzione per il regime di impegno a tempo definito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso, il docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino a completamento dell'anno accademico in corso, al momento della risoluzione della Convenzione.

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti, per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al Decreto Ministeriale 22/10/2004, n. 270. La risoluzione deve essere comunicata, in forma scritta, tramite raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 10 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO

L'Università di Parma provvederà a pagare in modalità virtuale gli oneri relativi all'imposta di bollo (autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Parma il _____ prot. n. _____, dovuti ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte I, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e l'Università di Verona rimborserà il 50% del costo sostenuto.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11 – CLAUSOLE FINALI

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Per il periodo di durata della Convenzione, le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del docente, né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Lo stato giuridico ed economico del docente convenzionato è regolato dalle disposizioni, vigenti in materia, per i Professori Universitari, fatta salva la possibilità dell'Ateneo ricevente di prevedere un'indennità di missione per il docente.

Per quanto non espressamente indicato, trova applicazione la disciplina di cui alla Legge n. 240/2010, al Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014,

nonché lo Statuto e i Regolamenti vigenti negli Atenei, compreso il Codice Etico ed il Codice di Comportamento, nei termini di applicabilità previsti per il personale docente.
Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.
La convenzione è sottoscritta digitalmente e copia della stessa sarà inviata al MUR da parte dell'Università degli Studi di Parma.

Luogo e data _____

Per l'Università degli Studi di Verona
La Rettrice
Prof.ssa Chiara Leardini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Per l'Università degli Studi di Parma
Il Rettore
Prof. Paolo Martelli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Per adesione:
Prof. Riccardo Bonadonna
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005